

Accollo debito altrui, ecco il codice da inserire nell'F24

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 11 Ottobre 2021

Dal 12 ottobre chi si accolla il **debito altrui** verso il Fisco, potrà utilizzare il **nuovo codice** da inserire in F24. E' però vietato il pagamento mediante compensazione di crediti.

La possibilità di pagare il debito fiscale di un altro contribuente, prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente, è stata disciplinata dal collegato alla legge di bilancio 2020.

Per il pagamento non possono essere utilizzati in compensazione i crediti dell'accollante e, in caso contrario, il versamento sarà considerato non avvenuto a tutti gli effetti di legge, con applicazione di sanzioni.

Alla disposizione legislativa ha fatto seguito un provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate, con il quale sono state messe a punto le regole per il versamento.



Accollo del debito altrui: le disposizioni dell'Agenzia Entrate

Il provvedimento dell'Agenzia Entrate prevede che:

- chi si accolla il debito fiscale procede al versamento tramite F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del modello;

- la delega è respinta in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante;
- in sede di compilazione del modello, nella sezione "*Contribuente*" sono indicati:
 - nel campo "*Codice fiscale*", il codice fiscale dell'accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
 - nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale dell'accollante, soggetto che effettua il versamento al posto dell'accollato.

Il provvedimento rimandava a una successiva risoluzione per l'istituzione dell'identificativo dell'operazione da inserire nel modello F24, che è arrivato con la [risoluzione n. 59/2021](#) che istituisce il codice identificativo: "**80**" denominato – "*Accollante del debito di imposta*".

Il codice 80 da indicare in F24

La codifica deve essere esposta nell'omonimo campo della sezione "*Contribuente*" della delega di pagamento insieme al codice fiscale di chi si accolla il debito, il cui posto è nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*".

La risoluzione conferma che:

- occorre utilizzare il codice "80" soltanto in caso di versamento dell'accollante dei debiti dell'accollato tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia;
- chi prende in carico il debito fiscale altrui non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
- il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell'accollante;
- se il pagamento dei debiti d'imposta dell'accollato può essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest'ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti.

Fonte: [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 244683 del 24/09/2021](#)

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Accollo del debito di imposta altrui: divieto di utilizzo in compensazione](#)

[La nuova disciplina dell'accollo del debito di imposta altrui secondo il D.L. 124/2019](#)

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 11 ottobre 2021